

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (di seguito denominata “Agenzia delle entrate” o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, “le Parti”), con sede in Firenze, via della Fortezza, 8 – c.f. 06363391001, legalmente rappresentata dal dott. Carlo Palumbo, in qualità di Direttore regionale,

ANCI TOSCANA – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Sezione Regione Toscana, (di seguito denominata “ANCI” o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, “le Parti”) con sede in Firenze, viale Giovine Italia, 17 - c.f. 84033260484, legalmente rappresentata dal dott. Matteo Biffoni, in qualità di Presidente,

VISTO

- l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato prima dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi dall'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede – al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa – la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 50% della quota dei tributi statali sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo;
- il comma 12-bis dell'art. 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce – per gli anni 2012, 2013 e 2014 – l'elevazione al 100% delle maggiori somme riscosse, anche a titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e il decreto legge 31/12/2004, n. 192 (art. 10, comma 12-duodecies, convertito con modifiche dalla

legge n. 11 del 27 febbraio 2015) che conferma tale percentuale anche per il triennio 2015-2017;

- l'art. 44 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dove si prevede che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento disciplinati dall'art. 38, quarto comma e seguenti del citato D.P.R n. 600, inviino una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi a condizione che gli Enti medesimi abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, entro trenta giorni da quello del ricevimento della segnalazione, trasmette all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto passivo, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 187461 del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 175466 del 26 novembre 2008, che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;
- l'art. 83 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che – ai commi 11, 16 e 17 – stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2013 che disciplina le modalità di recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria e successivamente rimborsate ai contribuenti;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 maggio 2012, con il relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità

operative e telematiche di comunicazione tra enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;

- il Protocollo d'intesa tra Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - IFEL, sottoscritto a Roma il 19 maggio 2014, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza, il corretto utilizzo e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'eventuale implementazione delle modalità, degli strumenti e delle soluzioni atti a favorire lo sviluppo qualitativo della partecipazione dei Comuni all'attività di recupero dell'evasione dei tributi statali.

CONSIDERATO CHE

- l'Agenzia delle entrate – Direzione Regionale della Toscana, e l'ANCI Toscana intendono perseguire finalità comuni volte al recupero delle somme sottratte ad imposizione mediante la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento;
- l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana, in rappresentanza delle **Direzioni Provinciali** e l'ANCI Toscana, in rappresentanza dei **Comuni Toscani**, con la sottoscrizione del presente protocollo si impegnano a realizzare attività e strumenti utili alla uniforme diffusione del processo di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi e al miglioramento, in termini di proficuità, delle segnalazioni pervenute all'Agenzia delle entrate;
- a tal fine, la Direzione Regionale della Toscana ed l'ANCI Toscana garantiscono il coordinamento delle attività delle strutture territoriali sopra citate;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Attività di contrasto all'evasione fiscale

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e dei relativi poteri istituzionali, nel pieno rispetto della normativa emanata e dei Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in premessa citati, si impegnano a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale nei Comuni toscani partendo con il presente Protocollo dai Comuni capoluogo di Provincia, promuovendo ed incrementando lo sviluppo qualitativo della partecipazione degli stessi al recupero dell'evasione dei tributi statali;
2. le Parti ritengono che gli obiettivi di cui al punto 1 possano essere perseguiti mediante:

- a) lo studio di percorsi di analisi finalizzati ad aumentare la qualità delle azioni che i Comuni, partendo da quelli capoluogo possono concretamente realizzare nell'individuazione di comportamenti evasivi ed elusivi di tributi statali e locali;
 - b) il monitoraggio degli esiti delle segnalazioni inviate alle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate e la diffusione delle buone pratiche riscontrate nello svolgimento delle attività di partecipazione dei Comuni capoluogo di Provincia all'accertamento;
3. la Direzione Regionale della Toscana garantisce il coordinamento delle attività delle Direzioni Provinciali, al fine di assicurare l'utilizzo delle segnalazioni qualificate secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi assegnati;
4. L'ANCI Toscana si farà promotrice, a partire dai Comuni capoluogo, di iniziative volte a favorire la creazione di strutture organizzative permanenti dedicate alla predisposizione delle segnalazioni qualificate.

Art. 2 – Collaborazione finalizzata all'accertamento

1. L'ANCI Toscana e la Direzione Regionale della Toscana si impegnano a promuovere accordi di collaborazione finalizzata all'accertamento tra i Comuni capoluogo di Provincia e le corrispondenti Direzioni Provinciali, aventi il seguente contenuto:
- i. Le informazioni fornite dai Comuni devono essere strutturate in termini di segnalazioni qualificate, intendendo per tali solo quelle che riguardano posizioni soggettive per le quali sono stati rilevati evidenti fenomeni evasivi e/o elusivi, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche;
 - ii. Gli ambiti di intervento, attualmente previsti dalla normativa in materia di partecipazione dei Comuni all'accertamento, sono evidenziati nell'**allegato tecnico** al presente Protocollo (**allegato n.1**);
 - iii. Le Parti, di comune accordo, individuano le fattispecie verso le quali ritengono opportuno indirizzare l'attività, nonché le tempistiche e le modalità operative che si reputano più adeguate al fine di ottenere i migliori risultati nel contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - iv. Nell'ipotesi in cui i dati, le informazioni e le notizie rilevanti ai fini delle segnalazioni, siano detenuti da soggetti terzi, quali Aziende Municipalizzate e Concessionari dei servizi comunali, i Comuni provvederanno alla loro acquisizione per il tramite della struttura competente in materia;

- v. Al fine di ottimizzare tale collaborazione e tendere alla massima proficuità dell'azione amministrativa congiunta, l'ANCI Toscana si impegna a sensibilizzare i Comuni alla trasmissione di segnalazioni di importo non inferiore alla mediana del maggior imponibile definito che risulta dagli atti emessi dalla Direzione Provinciale competente sulla provincia di appartenenza del Comune nell'anno **2016**; tali valori indicativi, riportati nell'**allegato 2**, sono da intendersi confermati per la durata del presente protocollo;
 - vi. Nel caso di rinnovo della durata del presente protocollo (art. 6), i valori di cui al punto precedente saranno comunicati dalla Direzione Regionale della Toscana ad ANCI Toscana;
 - vii. Le Direzioni Provinciali potranno - sulla base di concrete valutazioni orientate al miglioramento della proficuità dei risultati complessivi o al conseguimento di obiettivi specifici - estendere gli accordi di collaborazione ai Comuni non capoluogo di provincia.
 - viii. Le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate si impegnano ad esaminare in via prioritaria le segnalazioni che rispettano i requisiti di cui ai punti precedenti;
 - ix. Considerato che non sempre il Comune può individuare, anche con una certa approssimazione, l'importo della segnalazione, l'attenzione dovrà in generale essere rivolta a fattispecie per le quali si presume che il recupero dell'imposta evasa possa essere più significativo;
 - x. Le Direzioni Provinciali competenti per le attività di accertamento formuleranno, in ogni caso, le proprie valutazioni in merito alle segnalazioni pervenute, in base agli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione annuale del piano controlli, di cui al punto 11.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 187461 citato, senza tralasciare anche il valore perequativo, sociale e/o di deterrenza delle stesse.
2. Al fine di agevolare la definizione degli accordi in argomento, i Comuni e le corrispondenti Direzioni Provinciali potranno utilizzare lo "*Schema generale di Protocollo d'intesa*", allegato al presente Protocollo (**allegato n. 3**).

Art. 3 – Collaborazione amministrativa

1. Per il monitoraggio di cui all'art. 1, punto 2, lett. c) del presente protocollo, le Parti si impegnano a programmare incontri operativi periodici, cui parteciperà il personale dei Comuni e delle Direzioni Provinciali interessate, durante i quali sarà instaurata una condivisione di studi, analisi e buone pratiche, finalizzata all'incremento della qualità della partecipazione dei Comuni capoluogo di Provincia interessati all'attività di accertamento, e verranno approfondite/analizzate le criticità connesse alla predisposizione delle

segnalazioni da parte dei citati Comuni ed alle successive fasi di lavorazione da parte delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate.

Art. 4 – Tutela della privacy

1. Le Parti e le strutture territoriali interessate si impegnano a garantire la massima riservatezza nello svolgimento delle attività rese in esecuzione del protocollo e assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del protocollo, le Parti e le strutture territoriali interessate si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza, rispetto a tutti i dati personali dei quali essi avranno conoscenza nello svolgimento delle attività;
3. Le Parti e le strutture territoriali interessate si impegnano altresì a mettere in atto tutte le misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle norme del d.lgs. n. 196/2003 occorrenti per assicurare la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Art. 5 – Durata del Protocollo d'intesa

1. Il presente protocollo ha durata di due anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza, d'intesa tra le Parti previa verifica dei risultati ed aggiornamento degli obiettivi.

Firenze, 20 luglio 2017

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale della Toscana

Il Direttore Regionale
Carlo PALUMBO

ANCI TOSCANA

Il Presidente
Matteo BIFFONI



Direzione Regionale della Toscana



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (di seguito denominata “Agenzia delle entrate” o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, “le Parti”), con sede in Firenze, via della Fortezza, 8 – c.f. 06363391001, legalmente rappresentata dal dott. Carlo Palumbo, in qualità di Direttore regionale,

ANCI TOSCANA – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Sezione Regione Toscana, (di seguito denominata “ANCI” o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, “le Parti”) con sede in Firenze, viale Giovine Italia, 17 - c.f. 84033260484, legalmente rappresentata dal dott. Matteo Biffoni, in qualità di Presidente,

ALLEGATO TECNICO

1. Premessa

Gli ambiti di intervento, attualmente previsti dalla normativa in materia di partecipazione dei Comuni all'accertamento, sono costituiti da:

- commercio e professioni;
- urbanistica e territorio;
- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;
- residenze fittizie all'estero;
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Gli ambiti di intervento sono macro-aree individuate al fine di coniugare le opportunità operative dei Comuni e le esigenze informative dell'Amministrazione finanziaria.

All'interno dei cinque ambiti di intervento, sono state poi individuate le tipologie di segnalazioni qualificate che possono essere inoltrate dai Comuni.

Tra le segnalazioni di competenza dell'Agenzia delle entrate (compiutamente e dettagliatamente disciplinate dal Provvedimento 29/05/2012 n. 78785), si individuano come prioritarie, ai fini del presente protocollo di intesa, le seguenti:

2. Segnalazioni nell'ambito di intervento "Commercio e Professioni"

a) Soggetti che svolgono attività economiche diverse da quella dichiarata

Descrizione del fenomeno

La tipologia di segnalazione in esame attiene agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni che nella dichiarazione fiscale hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata *in loco* (ad. es. dalla PM). In tale ipotesi, occorre che gli elementi reperiti dal Comune siano precisi e significativi.

Ad esempio, essendo il fenomeno delle vacanze in agriturismo estremamente diffuso in Toscana, non è raro riscontrare la presenza di strutture che si presentano come agriturismi (a volte anche senza possedere i requisiti necessari), ma che di fatto svolgono attività di *bed & breakfast*, ristorazione, centri benessere, *resort* o attività similari. La fattispecie può pertanto riguardare imprese che dichiarano svolgere esclusivamente l'attività agricola oppure imprese che dichiarano di esercitare l'attività agrituristica, ma che di fatto svolgono attività completamente diverse. In tal senso sarà necessario, in primo luogo, effettuare un controllo presso il luogo dove

viene svolta l'attività, al fine di verificare l'effettiva attività esercitata e le modalità di esercizio.

Fonti d'innescio dell'attività istruttoria del Comune sono ordinariamente i verbali della Polizia locale, redatti nell'ambito dei normali controlli. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali comunicazioni, richieste e dichiarazioni che i soggetti che esercitano un'attività devono inoltrare al Comune (ad esempio per la somministrazione di alimenti e bevande), da incrociare con i dati messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, per individuare possibili profili di rischio, nonché informazioni rilevate su siti *internet* dove le strutture vengono pubblicizzate, ed i dati presenti nel sistema dell'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, gestito da ARTEA, organo della Regione Toscana preposto al censimento di tutti i soggetti che svolgono attività nel settore agricolo¹.

b) Soggetti che si qualificano come Enti non commerciali ma svolgono attività lucrative (enti iscritti a registri gestiti da enti pubblici quali, ad esempio, Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni sportive dilettantistiche ecc.).

Descrizione del fenomeno

La tipologia di segnalazione in esame attiene agli Enti che, pur qualificandosi come “non commerciali”, presentano caratteristiche incompatibili con quelle tipiche degli enti in parola.

Una segnalazione qualificata, non può che mirare a fornire elementi volti a dimostrare la sussistenza di vere e proprie attività economiche di natura prettamente commerciale, incompatibili con la natura di ente non commerciale dichiarata. In alternativa al disconoscimento della qualifica di ente non commerciale, possono rilevarsi ipotesi di violazioni fiscali che comporterebbero, perlomeno, la tassazione di proventi che, illegittimamente, sono stati considerati di natura istituzionale, e dunque non commerciale, e conseguentemente sono stati esclusi dal reddito complessivo.

A titolo meramente esemplificativo, sulla scorta dei numerosi controlli già effettuati dall'Agenzia delle entrate, si può ipotizzare che un'associazione sportiva dilettantistica svolga, a prescindere dalle finalità istituzionali che ha adottato per statuto, una vera e propria attività di commercio (ad esempio di articoli sportivi)

¹ Con la Legge Regionale della Toscana, n. 80 del 2009, con cui è stata modificata la Legge Regionale 30/2003 per recepire i principi contenuti nella Legge nazionale 96/2006, è stato regolamentato l'intero settore e sono stati stabiliti i criteri in presenza dei quali l'attività può essere considerata agrituristica. La nuova normativa ha anche introdotto l'obbligo di presentazione, tramite il sistema dell'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole gestito dall'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) e, in questo ambito, della relativa Relazione Agrituristica, necessaria anche per la presentazione della SCIA al Comune in cui si trova la struttura.

rivolta alla generalità dei consumatori. Un'ulteriore fattispecie frequentemente riscontrata riguarda le ASD che consentono sistematicamente, ad utenti non associati, l'utilizzo dei propri campi da tennis e da calcetto dietro pagamento di un corrispettivo, fornendo anche servizio bar ai medesimi prezzi praticati da un'attività commerciale di bar e caffè rivolta ad avventori generici; è evidente che tali attività non possono essere, in alcun modo, ricondotte all'attività istituzionale di una Associazione sportiva dilettantistica².

3. Segnalazioni nell'ambito di intervento "Urbanistica e Territorio"

a) Segnalazioni relative ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio;

Descrizione del fenomeno

La tipologia di segnalazione in esame attiene all'individuazione di soggetti che hanno partecipato, fornendo prestazioni professionali, a operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

L'attività istruttoria propedeutica ad una segnalazione qualificata proficua, presuppone un approfondito esame del verbale di constatazione dell'abuso edilizio, ricercando eventuali constatazioni da parte dei verbalizzanti circa l'individuazione del professionista (che ad esempio è stato identificato sulla base della documentazione rinvenuta o perché presente sul luogo) e/o dell'impresa esecutrice dei lavori.

Con particolare riguardo alla posizione fiscale di un **professionista**:

- controllare in SIATEL che il professionista individuato sia titolare di partita iva;
- controllare in SIATEL i compensi professionali ed il reddito di lavoro autonomo dichiarato dal professionista;

E' utile inoltre effettuare il seguente approfondimento istruttorio:

- elaborare i dati in possesso del Comune per l'individuazione di eventuali altri adempimenti amministrativi richiesti nel settore dell'edilizia che il professionista abbia curato per altri soggetti;
- sulla base dei tariffari stimare i compensi professionali attribuibili al professionista per le attività da esso svolte e documentate dagli atti di cui il comune è in possesso;

² Per quanto concerne specificatamente i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, perché questi siano riconducibili ad attività considerate non commerciali è necessario non solo che ci sia stretta attinenza all'attività istituzionale, ma anche che gli avventori siano rappresentati esclusivamente dai soci e che i prezzi applicati siano destinati alla sola copertura dei costi di gestione, senza alcun margine di profitto.

- stimare l'attendibilità dei compensi professionali dichiarati rispetto a quelli desumibili dalle attività svolte per conto dei propri clienti e rilevate dal comune.

4. Segnalazioni nell'ambito di intervento "Residenze fittizie all'estero"

- a) Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008³;
- b) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008

Descrizione del fenomeno

Tali fattispecie riguardano le segnalazioni relative a persone fisiche formalmente iscritte all'AIRE, ma che di fatto hanno mantenuto in Italia il domicilio.

In particolare le sopra citate tipologie di segnalazioni sono correlate ad un preciso obbligo di legge imposto ai comuni, che sono tenuti a svolgere attività di controllo sulla effettività dei trasferimenti all'estero, entro i sei mesi successivi all'iscrizione all'AIRE, per verificare che il soggetto non risulti più residente nel Comune, e nel triennio successivo per vigilare che il soggetto abbia mantenuto all'estero la residenza.

Le segnalazioni dovranno fondarsi su una serie di elementi di prova dell'effettiva residenza fiscale in Italia della persona fisica. Ad esempio:

- disponibilità di un'abitazione permanente;
- presenza di utenze intestate al contribuente;
- disponibilità di veicoli, nonché presenza di sanzioni per violazioni del codice della strada;
- richiesta di permesso per parcheggio residenti, oppure per la circolazione;
- presenza nel nucleo familiare di minori che frequentano scuole in Italia;
- esistenza di redditi percepiti in Italia;
- titolarità di cariche sociali;
- iscrizione a biblioteche comunali, circoli, associazioni ecc.
- richieste presso i vari sportelli comunali per pratiche di interesse (richieste licenze edilizie, autorizzazioni commercio ecc.).

Le strutture comunali interessate da questa attività di indagine sono diverse: Ufficio Anagrafe, Polizia locale, servizi comunali vari come Istruzione, Cultura ecc, che

³ "i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale".

potrebbero essere in possesso di elementi relativi all'effettiva presenza nel territorio del contribuente.

Trattandosi di segnalazioni che sono riferite ad una precisa attività di controllo obbligatoria del Comune, ogni qualvolta venisse appurato, nell'ambito dello svolgimento di questa attività "istituzionale" da parte del comune che il contribuente ha mantenuto in Italia i propri legami familiari o il "centro" dei propri interessi patrimoniali e sociali, ciò è sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano ossia a dimostrare l'effettiva residenza fiscale del soggetto in Italia.

ESEMPI

- L'ufficio comunale preposto al controllo sull'effettiva emigrazione del contribuente X ha eseguito un sopralluogo presso l'ultima abitazione provvedendo ad assumere informazioni circa l'effettivo luogo di residenza del soggetto e del nucleo familiare e constatando che il nucleo familiare era stabilmente residente nel comune.

Dall'istruttoria intrapresa risultavano verbali della PM per violazioni del codice della strada e per lavori edili non autorizzati, inoltre era intestata al soggetto la tassa rifiuti e rilevata la presenza in riunioni condominiali. Emergeva inoltre la disponibilità in capo al soggetto di una serie di immobili da cui riscuoteva canoni di locazione senza aver registrato i relativi contratti.

Infine, sono state effettuate interrogazioni per verificare la situazione reddituale dichiarata dal soggetto, che, per le annualità in esame, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.

Pertanto il comune avendo riscontrato elementi indicativi di un trasferimento all'estero fittizio ha inoltrato la segnalazione qualificata.

- L'ufficio comunale preposto, nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica dell'effettivo trasferimento di persone fisiche all'estero, ha selezionato soggetti iscritti all'AIRE che risultano intestatari di permessi annuali per la sosta degli autoveicoli negli spazi riservati ai residenti. Individuato un soggetto che, pur risultando formalmente emigrato all'estero, risultava, essere titolare di tale tipologia di permesso, l'ufficio ha eseguito un sopralluogo presso l'ultima abitazione provvedendo ad assumere informazioni circa l'effettivo luogo di residenza del soggetto. Contrariamente a quanto risultava all'Anagrafe (nucleo familiare disgiunto), il soggetto conviveva stabilmente con la compagna e i figli in un immobile di sua proprietà. Sono stati individuati numerosi veicoli intestati al soggetto sottoposti a revisione in date successive al trasferimento all'estero.

Infine, sono state effettuate interrogazioni per verificare la situazione reddituale dichiarata dal soggetto, che, dalle dichiarazioni presentate prima del suo trasferimento all'estero, dichiarava redditi medio-alti. Pertanto il comune avendo riscontrato elementi indicativi di un trasferimento all'estero fittizio ha inoltrato la segnalazione qualificata.



Direzione Regionale della Toscana



**VALORI DELLA MEDIANA DEL MAGGIOR IMPONIBILE DEFINITO
ATTI EMESSI DALLA DIREZIONE PROVINCIALE – 2016**

DIREZIONE PROVINCIALE	MEDIANA Maggiore Imponibile Definito (€)
D.P. AREZZO	6.438
D.P. FIRENZE	6.500
D.P. GROSSETO	4.560
D.P. LIVORNO	5.920
D.P. LUCCA	5.509
D.P. MASSA-CARRARA	4.887
D.P. PISA	5.915
D.P. PISTOIA	10.249
D.P. PRATO	10.057
D.P. SIENA	5.883



Direzione Regionale della Toscana



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (di seguito denominata “Agenzia delle entrate” o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, “le Parti”), con sede in Firenze, via della Fortezza, 8 – c.f. 06363391001, legalmente rappresentata dal dott. Carlo Palumbo, in qualità di Direttore regionale,

ANCI TOSCANA – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Sezione Regione Toscana, (di seguito denominata “ANCI” o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, “le Parti”) con sede in Firenze, viale Giovine Italia, 17 - c.f. 84033260484, legalmente rappresentata dal dott. Matteo Biffoni, in qualità di Presidente,

SCHEMA GENERALE DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

COMUNE E DIREZIONE PROVINCIALE



Direzione Provinciale di

LOGO DEL COMUNE

COMUNE DI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di (di seguito denominata “Direzione Provinciale” o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, “le Parti”), con sede in, Via, legalmente rappresentata dal dott., in qualità di Direttore Provinciale,

E

COMUNE di, (di seguito denominato “Il Comune” o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, “le Parti”) con sede in,, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, che interviene in nome e per conto del suddetto Comune in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n° del

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, l'Agenzia delle entrate, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali e promuove e fornisce servizi agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di tali tributi;
- l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato prima dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi dall'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede – al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa – la partecipazione dei Comuni all'accertamento

fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 50% della quota dei tributi statali sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo;

- il comma 12-bis dell'art. 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce – per gli anni 2012, 2013 e 2014 – l'elevazione al 100% delle maggiori somme riscosse, anche a titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e il decreto legge 31/12/2004, n. 192 (art. 10, comma 12-duodecies, convertito con modifiche dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015) che conferma tale percentuale anche per il triennio 2015-2017;
- l'art. 44 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dove si prevede che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento disciplinati dall'art. 38, quarto comma e seguenti del citato D.P.R. n. 600, inviino una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi a condizione che gli Enti medesimi abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, entro trenta giorni da quello del ricevimento della segnalazione, trasmette all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto passivo, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 187461 del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 175466 del 26 novembre 2008, che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;
- l'art. 83 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che – ai commi 11, 16 e 17 – stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2013 che disciplina le modalità di recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria e successivamente rimborsate ai contribuenti;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 maggio 2012, con il relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;
- il Protocollo d'intesa tra Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - IFEL, sottoscritto a Roma il 19 maggio 2014, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza, il corretto utilizzo e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'eventuale implementazione delle modalità, degli strumenti e delle soluzioni atti a favorire lo sviluppo qualitativo della partecipazione dei Comuni all'attività di recupero dell'evasione dei tributi statali;
- l'Agenzia delle entrate – Direzione Regionale della Toscana e ANCI – Sezione Regione Toscana, in data, hanno stipulato un Protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale nei Comuni capoluogo di Provincia della Regione Toscana, promuovendo ed incrementando lo sviluppo qualitativo della partecipazione degli stessi al recupero dell'evasione dei tributi statali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) Il Comune s'impegna a definire un programma locale di recupero dell'evasione sui tributi statali in stretta collaborazione con la Direzione Provinciale di competente per l'attività di accertamento ed ove richiesto con la Direzione Regionale della Toscana.

2) A tale scopo il Comune:

- a) collaborerà con la Direzione Provinciale di al fine di agevolare un'approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale;
- b) trasmetterà alla citata Direzione Provinciale di le segnalazioni qualificate, intendendo per tali solo quelle che riguardano posizioni soggettive per le quali sono stati rilevati evidenti fenomeni evasivi e/o elusivi senza la

necessità di ulteriori elaborazioni logiche, inerenti gli ambiti di intervento, attualmente previsti dalla normativa in materia di partecipazione dei Comuni all'accertamento, evidenziati nell'**allegato tecnico** al presente Protocollo (**allegato n. 1**).

- c) individuerà, di comune accordo con la Direzione Provinciale di, le fattispecie verso le quali indirizzare l'attività, nonché le tempistiche e le modalità operative più adeguate al fine di ottenere i migliori risultati nel contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) nell'ipotesi in cui i dati, le informazioni e le notizie rilevanti ai fini delle segnalazioni, siano detenuti da soggetti terzi, quali Aziende Municipalizzate e Concessionari dei servizi comunali, provvederà alla loro acquisizione per il tramite della struttura competente in materia;
- e) trasmetterà le segnalazioni esclusivamente in via telematica tramite S.I.A.T.E.L., con l'eventuale successivo invio di documentazione cartacea qualora ritenuta necessaria da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente al controllo.
- f) al fine di ottimizzare tale collaborazione e tendere alla massima proficuità dell'azione amministrativa congiunta, si impegna a trasmettere segnalazioni di importo non inferiore ad Euro, corrispondente alla mediana del maggior imponibile definito che risulta dagli atti emessi dalla Direzione Provinciale di nell'anno **2016** (come da Protocollo d'intesa stipulato tra Direzione Regionale Toscana e ANCI – Sezione Regione Toscana del, citato in premessa);
- g) nel caso di rinnovo della durata del presente protocollo, il valore di cui al punto precedente sarà comunicato dalla Direzione Regionale della Toscana ad ANCI – Sezione Regione Toscana;
- h) qualora non possa essere individuato, anche con una certa approssimazione, l'importo della segnalazione, dovrà trasmettere solo le fattispecie per le quali si presume che il recupero dell'imposta evasa possa essere più significativo.

3) La Direzione Provinciale di, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1 si impegna a:

- a) esaminare in via prioritaria le segnalazioni che rispettano i requisiti di cui ai punti precedenti;
- b) formulare, in ogni caso, le proprie valutazioni in merito alle segnalazioni pervenute, in base agli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione annuale del piano controlli, di cui al punto 11.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 187461 citato,

senza tralasciare anche il valore perequativo, sociale e/o di deterrenza delle stesse;

- c) supportare il Comune nelle forme e modi che verranno, di volta in volta concordati tra le parti.

- 4) Il Comune e la Direzione Provinciale di**, con il coordinamento della Direzione Regionale della Toscana dell'Agenzia delle entrate e dell'ANCI – Sezione Regione Toscana, si impegnano a programmare incontri operativi periodici durante i quali verrà effettuato il monitoraggio degli esiti delle segnalazioni inviate e verranno approfondite le criticità connesse sia alla predisposizione delle citate segnalazioni da parte del Comune, sia alle successive fasi di lavorazione da parte della Direzione Provinciale.

5) Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza nello svolgimento delle attività rese in esecuzione del protocollo e assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del protocollo, le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza, rispetto a tutti i dati personali dei quali essi avranno conoscenza nello svolgimento delle attività;

Le Parti si impegnano altresì a mettere in atto tutte le misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle norme del d.lgs. n. 196/2003 occorrenti per assicurare la sicurezza e la riservatezza dei dati.

- 6)** Il presente protocollo ha durata sino al _____ e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo formale disdetta di una delle due parti.

Firenze, _____

Per il Comune di

Per l'Agenzia delle entrate
Direzione Provinciale di

Il Direttore Provinciale



Direzione Provinciale di

LOGO DEL COMUNE

COMUNE DI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di (di seguito denominata “Direzione Provinciale” o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, “le Parti”), con sede in, Via, legalmente rappresentata dal dott., in qualità di Direttore Provinciale,

E

COMUNE di, (di seguito denominato “Il Comune” o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, “le Parti”) con sede in,, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, che interviene in nome e per conto del suddetto Comune in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n° del

ALLEGATO TECNICO

1. Premessa

Gli ambiti di intervento, attualmente previsti dalla normativa in materia di partecipazione dei Comuni all'accertamento, sono costituiti da:

- commercio e professioni;
- urbanistica e territorio;
- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;
- residenze fittizie all'estero;
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Gli ambiti di intervento sono macro-aree individuate al fine di coniugare le opportunità operative dei Comuni e le esigenze informative dell'Amministrazione finanziaria.

All'interno dei cinque ambiti di intervento, sono state poi individuate le tipologie di segnalazioni qualificate che possono essere inoltrate dai Comuni.

Tra le segnalazioni di competenza dell'Agenzia delle entrate (compiutamente e dettagliatamente disciplinate dal Provvedimento 29/05/2012 n. 78785), si individuano come prioritarie, ai fini del presente protocollo di intesa, le seguenti:

2. Segnalazioni nell'ambito di intervento "Commercio e Professioni"

c) Soggetti che svolgono attività economiche diverse da quella dichiarata

Descrizione del fenomeno

La tipologia di segnalazione in esame attiene agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni che nella dichiarazione fiscale hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata *in loco* (ad. es. dalla PM). In tale ipotesi, occorre che gli elementi reperiti dal Comune siano precisi e significativi.

Ad esempio, essendo il fenomeno delle vacanze in agriturismo estremamente diffuso in Toscana, non è raro riscontrare la presenza di strutture che si presentano come agriturismi (a volte anche senza possedere i requisiti necessari), ma che di fatto svolgono attività di *bed & breakfast*, ristorazione, centri benessere, *resort* o attività similari. La fattispecie può pertanto riguardare imprese che dichiarano svolgere esclusivamente l'attività agricola oppure imprese che dichiarano di esercitare l'attività agrituristicamente, ma che di fatto svolgono attività completamente diverse. In tal senso sarà necessario, in primo luogo, effettuare un controllo presso il luogo dove

viene svolta l'attività, al fine di verificare l'effettiva attività esercitata e le modalità di esercizio.

Fonti d'innescio dell'attività istruttoria del Comune sono ordinariamente i verbali della Polizia locale, redatti nell'ambito dei normali controlli. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali comunicazioni, richieste e dichiarazioni che i soggetti che esercitano un'attività devono inoltrare al Comune (ad esempio per la somministrazione di alimenti e bevande), da incrociare con i dati messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, per individuare possibili profili di rischio, nonché informazioni rilevate su siti *internet* dove le strutture vengono pubblicizzate, ed i dati presenti nel sistema dell'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, gestito da ARTEA, organo della Regione Toscana preposto al censimento di tutti i soggetti che svolgono attività nel settore agricolo⁴.

d) Soggetti che si qualificano come Enti non commerciali ma svolgono attività lucrative (enti iscritti a registri gestiti da enti pubblici quali, ad esempio, Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni sportive dilettantistiche ecc.).

Descrizione del fenomeno

La tipologia di segnalazione in esame attiene agli Enti che, pur qualificandosi come “non commerciali”, presentano caratteristiche incompatibili con quelle tipiche degli enti in parola.

Una segnalazione qualificata, non può che mirare a fornire elementi volti a dimostrare la sussistenza di vere e proprie attività economiche di natura prettamente commerciale, incompatibili con la natura di ente non commerciale dichiarata. In alternativa al disconoscimento della qualifica di ente non commerciale, possono rilevarsi ipotesi di violazioni fiscali che comporterebbero, perlomeno, la tassazione di proventi che, illegittimamente, sono stati considerati di natura istituzionale, e dunque non commerciale, e conseguentemente sono stati esclusi dal reddito complessivo.

A titolo meramente esemplificativo, sulla scorta dei numerosi controlli già effettuati dall'Agenzia delle entrate, si può ipotizzare che un'associazione sportiva dilettantistica svolga, a prescindere dalle finalità istituzionali che ha adottato per statuto, una vera e propria attività di commercio (ad esempio di articoli sportivi)

⁴ Con la Legge Regionale della Toscana, n. 80 del 2009, con cui è stata modificata la Legge Regionale 30/2003 per recepire i principi contenuti nella Legge nazionale 96/2006, è stato regolamentato l'intero settore e sono stati stabiliti i criteri in presenza dei quali l'attività può essere considerata agrituristica. La nuova normativa ha anche introdotto l'obbligo di presentazione, tramite il sistema dell'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole gestito dall'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) e, in questo ambito, della relativa Relazione Agrituristica, necessaria anche per la presentazione della SCIA al Comune in cui si trova la struttura.

rivolta alla generalità dei consumatori. Un'ulteriore fattispecie frequentemente riscontrata riguarda le ASD che consentono sistematicamente, ad utenti non associati, l'utilizzo dei propri campi da tennis e da calcetto dietro pagamento di un corrispettivo, fornendo anche servizio bar ai medesimi prezzi praticati da un'attività commerciale di bar e caffè rivolta ad avventori generici; è evidente che tali attività non possono essere, in alcun modo, ricondotte all'attività istituzionale di una Associazione sportiva dilettantistica⁵.

3. Segnalazioni nell'ambito di intervento "Urbanistica e Territorio"

b) Segnalazioni relative ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio;

Descrizione del fenomeno

La tipologia di segnalazione in esame attiene all'individuazione di soggetti che hanno partecipato, fornendo prestazioni professionali, a operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

L'attività istruttoria propedeutica ad una segnalazione qualificata proficua, presuppone un approfondito esame del verbale di constatazione dell'abuso edilizio, ricercando eventuali constatazioni da parte dei verbalizzanti circa l'individuazione del professionista (che ad esempio è stato identificato sulla base della documentazione rinvenuta o perché presente sul luogo) e/o dell'impresa esecutrice dei lavori.

Con particolare riguardo alla posizione fiscale di un **professionista**:

- controllare in SIATEL che il professionista individuato sia titolare di partita iva;
- controllare in SIATEL i compensi professionali ed il reddito di lavoro autonomo dichiarato dal professionista;

E' utile inoltre effettuare il seguente approfondimento istruttorio:

- elaborare i dati in possesso del Comune per l'individuazione di eventuali altri adempimenti amministrativi richiesti nel settore dell'edilizia che il professionista abbia curato per altri soggetti;
- sulla base dei tariffari stimare i compensi professionali attribuibili al professionista per le attività da esso svolte e documentate dagli atti di cui il comune è in possesso;

⁵ Per quanto concerne specificatamente i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, perché questi siano riconducibili ad attività considerate non commerciali è necessario non solo che ci sia stretta attinenza all'attività istituzionale, ma anche che gli avventori siano rappresentati esclusivamente dai soci e che i prezzi applicati siano destinati alla sola copertura dei costi di gestione, senza alcun margine di profitto.

- stimare l'attendibilità dei compensi professionali dichiarati rispetto a quelli desumibili dalle attività svolte per conto dei propri clienti e rilevate dal comune.

4. Segnalazioni nell'ambito di intervento "Residenze fittizie all'estero"

- c) Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008⁶;
- d) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008

Descrizione del fenomeno

Tali fattispecie riguardano le segnalazioni relative a persone fisiche formalmente iscritte all'AIRE, ma che di fatto hanno mantenuto in Italia il domicilio.

In particolare le sopra citate tipologie di segnalazioni sono correlate ad un preciso obbligo di legge imposto ai comuni, che sono tenuti a svolgere attività di controllo sulla effettività dei trasferimenti all'estero, entro i sei mesi successivi all'iscrizione all'AIRE, per verificare che il soggetto non risulti più residente nel Comune, e nel triennio successivo per vigilare che il soggetto abbia mantenuto all'estero la residenza.

Le segnalazioni dovranno fondarsi su una serie di elementi di prova dell'effettiva residenza fiscale in Italia della persona fisica. Ad esempio:

- disponibilità di un'abitazione permanente;
- presenza di utenze intestate al contribuente;
- disponibilità di veicoli, nonché presenza di sanzioni per violazioni del codice della strada;
- richiesta di permesso per parcheggio residenti, oppure per la circolazione;
- presenza nel nucleo familiare di minori che frequentano scuole in Italia;
- esistenza di redditi percepiti in Italia;
- titolarità di cariche sociali;
- iscrizione a biblioteche comunali, circoli, associazioni ecc.
- richieste presso i vari sportelli comunali per pratiche di interesse (richieste licenze edilizie, autorizzazioni commercio ecc.).

Le strutture comunali interessate da questa attività di indagine sono diverse: Ufficio Anagrafe, Polizia locale, servizi comunali vari come Istruzione, Cultura ecc, che

⁶ "i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale".

potrebbero essere in possesso di elementi relativi all'effettiva presenza nel territorio del contribuente.

Trattandosi di segnalazioni che sono riferite ad una precisa attività di controllo obbligatoria del Comune, ogni qualvolta venisse appurato, nell'ambito dello svolgimento di questa attività "istituzionale" da parte del comune che il contribuente ha mantenuto in Italia i propri legami familiari o il "centro" dei propri interessi patrimoniali e sociali, ciò è sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano ossia a dimostrare l'effettiva residenza fiscale del soggetto in Italia.

ESEMPI

- L'ufficio comunale preposto al controllo sull'effettiva emigrazione del contribuente X ha eseguito un sopralluogo presso l'ultima abitazione provvedendo ad assumere informazioni circa l'effettivo luogo di residenza del soggetto e del nucleo familiare e constatando che il nucleo familiare era stabilmente residente nel comune.

Dall'istruttoria intrapresa risultavano verbali della PM per violazioni del codice della strada e per lavori edili non autorizzati, inoltre era intestata al soggetto la tassa rifiuti e rilevata la presenza in riunioni condominiali. Emergeva inoltre la disponibilità in capo al soggetto di una serie di immobili da cui riscuoteva canoni di locazione senza aver registrato i relativi contratti.

Infine, sono state effettuate interrogazioni per verificare la situazione reddituale dichiarata dal soggetto, che, per le annualità in esame, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.

Pertanto il comune avendo riscontrato elementi indicativi di un trasferimento all'estero fittizio ha inoltrato la segnalazione qualificata.

- L'ufficio comunale preposto, nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica dell'effettivo trasferimento di persone fisiche all'estero, ha selezionato soggetti iscritti all'AIRE che risultano intestatari di permessi annuali per la sosta degli autoveicoli negli spazi riservati ai residenti. Individuato un soggetto che, pur risultando formalmente emigrato all'estero, risultava, essere titolare di tale tipologia di permesso, l'ufficio ha eseguito un sopralluogo presso l'ultima abitazione provvedendo ad assumere informazioni circa l'effettivo luogo di residenza del soggetto. Contrariamente a quanto risultava all'Anagrafe (nucleo familiare disgiunto), il soggetto conviveva stabilmente con la compagna e i figli in un immobile di sua proprietà. Sono stati individuati numerosi veicoli intestati al soggetto sottoposti a revisione in date successive al trasferimento all'estero.

Infine, sono state effettuate interrogazioni per verificare la situazione reddituale dichiarata dal soggetto, che, dalle dichiarazioni presentate prima del suo trasferimento all'estero, dichiarava redditi medio-alti. Pertanto il comune avendo riscontrato elementi indicativi di un trasferimento all'estero fittizio ha inoltrato la segnalazione qualificata.